

**DELIBERAZIONE 23 FEBBRAIO 2017**  
**78/2017/E/COM**

**ISCRIZIONE DELL'ORGANISMO ADR A2A S.P.A. – ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E DELL'ORGANISMO ADR ACEA S.P.A. – ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI NELL'ELENCO DEGLI ORGANISMI ADR DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 23 febbraio 2017

### **VISTI:**

- la direttiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, 21 maggio 2013, “sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori che modifica il regolamento (CE) 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE” (di seguito: direttiva ADR europea);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, istitutiva dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità);
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, così come modificato dal decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130 (di seguito: Codice del consumo);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- la deliberazione 17 dicembre 2015, 620/2015/E/com (di seguito: deliberazione 620/2015/E/com);
- la domanda di iscrizione effettuata dall’Organismo ADR A2A S.p.a. – Associazioni dei consumatori, prot. Autorità 1141 del 13 gennaio 2017, integrata dalla comunicazione prot. Autorità 4140 del 3 febbraio 2017 (di seguito: domanda di iscrizione prot. 1141/2017);
- la domanda di iscrizione effettuata dall’Organismo ADR Acea S.p.a. – Associazioni dei consumatori, prot. Autorità 2861 del 26 gennaio 2017, integrata dalla comunicazione prot. Autorità 4623 del 7 febbraio 2017 (di seguito: domanda di iscrizione prot. 2861/2017).

### **CONSIDERATO CHE:**

- il decreto legislativo 130/15, di recepimento della direttiva ADR europea, ha introdotto nella parte V del Codice del consumo un nuovo Titolo II-bis, denominato “Risoluzione extragiudiziale delle controversie”, disciplinando le procedure volontarie per la risoluzione extragiudiziale delle controversie nazionali e

transfrontaliere relative ad obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di vendita o di servizi, che coinvolgono consumatori e professionisti, residenti e stabiliti nell'Unione Europea presso organismi ADR (Alternative Dispute Resolution);

- in particolare la nuova normativa:
  - per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 141-nonies e 141-decies del Codice del consumo, designa, fra le altre, l'Autorità quale autorità competente per l'ADR, con riferimento ai settori regolati (articolo 141-octies, comma 1, lettera c, del Codice del consumo);
  - prevede che *“Presso ciascuna autorità competente è istituito, [...] con provvedimenti interni, l'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione del presente titolo e che rispettano i requisiti previsti. Ciascuna autorità competente definisce il procedimento per l'iscrizione e verifica il rispetto dei requisiti di stabilità, efficienza, imparzialità, nonché il rispetto del principio di tendenziale non onerosità, per il consumatore, del servizio [...] provvede all'iscrizione, alla sospensione e alla cancellazione degli iscritti e vigila sull'elenco nonché sui singoli organismi ADR [...] sulla base di propri provvedimenti, tiene l'elenco e disciplina le modalità di iscrizione degli organismi ADR [...]”* (articolo 141-decies del Codice del consumo);
- stabilisce che *“Il Ministero dello sviluppo economico è designato punto di contatto unico con la Commissione europea”* (articolo 141-octies, comma 3, del Codice del consumo) con il compito, fra gli altri, di trasmettere alla Commissione europea medesima l'elenco consolidato degli organismi ADR, ivi inclusi gli organismi settoriali di cui agli elenchi delle autorità competenti;
- l'Autorità, in attuazione dell'articolo 141-decies del Codice del consumo, con deliberazione 620/2015/E/com:
  - ha istituito l'elenco degli organismi ADR deputati a gestire, nei settori di competenza, procedure volontarie di risoluzione extragiudiziale delle controversie nazionali e transfrontaliere tra consumatori e professionisti residenti e stabiliti nell'Unione Europea (di seguito: Elenco ADR dell'Autorità);
  - ha approvato la *“Disciplina di prima attuazione dell'articolo 141-decies del Codice del consumo in merito all'elenco degli organismi ADR dei settori di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico”*, Allegato A (di seguito: Disciplina), nonché previsto l'emanazione di eventuali linee guida applicative;
- la Disciplina prevede, tra l'altro:
  - all'articolo 2, comma 2.2, che possono essere iscritti in elenco gli organismi che svolgono la propria attività in materia di ADR in uno o più settori di competenza dell'Autorità, con riferimento alle controversie fra consumatori e operatori;
  - all'articolo 3, comma 3.1, che l'organismo che intende essere iscritto nell'Elenco ADR dell'Autorità propone domanda di iscrizione, nella quale fornisce le informazioni previste dall'articolo 141-nonies, commi 1 e 3, del Codice del consumo;

- all'articolo 3, comma 3.2, che ai fini dell'iscrizione, l'organismo garantisce e attesta che le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie (di seguito: conciliatori) abbiano anche un'adeguata formazione specifica nei settori di competenza dell'Autorità, acquisita mediante la frequenza di corsi o seminari di durata non inferiore a quattordici ore e relativi aggiornamenti almeno biennali di durata non inferiore a dieci ore; l'organismo è infatti iscritto in elenco per i settori di competenza dell'Autorità con riferimento ai quali abbia attestato la competenza specialistica dei conciliatori;
- all'articolo 4, comma 4.1, che la Direzione competente, ricevuta la domanda di iscrizione completa, entro 30 giorni svolge l'istruttoria sulla base degli articoli 141 e ss. del Codice del consumo e della Disciplina e la sottopone all'Autorità;
- l'Autorità ha pubblicato l'Elenco degli organismi ADR dei settori di competenza sul proprio sito internet e ne cura l'aggiornamento e la relativa trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico quale punto di contatto unico con la Commissione europea;
- l'Autorità verifica, su segnalazione di chiunque vi abbia interesse o anche d'ufficio, sulla base degli indicatori di cui all'articolo 141 e ss. del Codice del consumo e alla Disciplina, se un organismo iscritto nell'Elenco ADR dell'Autorità medesima continui a soddisfare i requisiti richiesti per l'iscrizione e, in caso di non conformità, provvede alla relativa cancellazione dall'Elenco.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- l'Organismo ADR A2A S.p.a. – Associazioni dei consumatori e l'Organismo ADR Acea S.p.a. – Associazioni dei consumatori hanno inoltrato all'Autorità le domande di iscrizione prot. 1141/2017 e prot. 2861/2017, al fine di richiedere l'iscrizione nell'Elenco ADR dell'Autorità;
- gli Organismi in argomento:
  - hanno attestato quanto richiesto dalla Disciplina ai fini dell'iscrizione nell'Elenco ADR dell'Autorità, dimostrando il sostanziale rispetto delle pertinenti prescrizioni del Codice del consumo;
  - hanno, altresì, attestato il possesso della formazione specifica nei settori dell'energia elettrica, del gas e dei servizi idrici, di cui all'art. 3, comma 3.2, della Disciplina, da parte dei conciliatori che svolgono l'attività nelle commissioni conciliative paritetiche, integrando tali attestazioni con comunicazioni prot. Autorità 4140 del 3 febbraio 2017 e prot. Autorità 4623 del 7 febbraio 2017; a tal fine, ciascun Organismo ha trasmesso all'Autorità un apposito elenco nell'ambito della documentazione allegata alla domanda di iscrizione.

**RITENUTO CHE:**

- la domanda di iscrizione prot. 1141/2017, presentata dall'Organismo ADR A2A S.p.a. – Associazioni dei consumatori e la domanda di iscrizione prot. 2861/2017,

presentata dall'Organismo ADR Acea S.p.a. – Associazioni dei consumatori, in base a quanto ivi dai medesimi attestato, nelle more dell'emanazione di eventuali linee guida applicative, siano idonee ai fini dell'iscrizione dei predetti Organismi nell'Elenco ADR dell'Autorità, con riferimento alle controversie per i settori dell'energia elettrica, del gas e dei servizi idrici, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento

### **DELIBERA**

1. l'iscrizione dell'Organismo ADR A2A S.p.a. – Associazioni dei consumatori e dell'Organismo ADR Acea S.p.a. – Associazioni dei consumatori nell'Elenco ADR dell'Autorità, contestualmente aggiornandolo, ai sensi della Disciplina di prima attuazione dell'articolo 141-decies del Codice del consumo in merito all'elenco degli organismi ADR dei settori di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, Allegato A alla deliberazione 620/2015/E/com, con riferimento alle controversie per i settori dell'energia elettrica, del gas e dei servizi idrici, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti per le azioni a seguire;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

23 febbraio 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*